

Parere dell'organo di revisione

- *Parere sul nuovo regolamento comunale del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*

Anno 2021

E
COMUNE DI VOBARNO Protocollo N. 0004790/2021 del 22/03/2021 Class. 4.1. «BILANCIO PREVENTIVO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)»

Verbale n 2 del 22/03/2021

Si è riunito in data odierna il Dott. Pietro Claudio Clemente, Revisore del Comune di Vobarno, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2018, per esprimere, a seguito della comunicazione ricevuta in data 20/03/2021, il

Parere sul nuovo regolamento comunale del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "*nuovo regolamento comunale del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*"

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale
Verbale n 2_2021 del 22-03 Parere sul nuovo regolamento comunale CUPACoEP.docx

recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di

pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Per tutto quanto sopra espresso,

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sul *nuovo regolamento comunale del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del comune di Vobarno.

Vobarno, **22/03/2021**

REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Pietro Claudio CLEMENTE)

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)